



## ***Rilevanza disciplinare di altra attività svolta durante il periodo di malattia***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 26 febbraio 2024, n. 5002, ha stabilito che in tema di rapporto di lavoro, la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia – valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro. La valutazione deve essere compiuta *ex ante*, ossia con riferimento al momento in cui quell’attività viene svolta, sicché ai fini di questa potenzialità la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante: ne consegue che è legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli filmato dall’investigatore privato ingaggiato dal datore mentre svolge l’attività di istruttore di *kick boxing*, nonostante si trovi in malattia e i certificati medici mostrino un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro.

Master di specializzazione

**Laboratorio Contratti di lavoro**

Scopri di più